

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013
279/2013/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2013, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto legge 69/13);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 novembre 2012;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto 28 dicembre 2012);
- i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 (di seguito: decreti 15 febbraio 2013);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2012, 383/2012/R/com (di seguito: deliberazione 383/2012/R/com);

- la deliberazione 22 novembre 2012, 494/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 494/2012/R/eel);
- il parere dell'Autorità 13 dicembre 2012, 535/2012/l/eel (di seguito: parere 535/2012/l/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 565/2012/R/eel;
- la deliberazione 28 dicembre 2012 dell'Autorità, 581/2012/R/com (di seguito: deliberazione 581/2012/R/eel);
- la deliberazione 16 gennaio 2013 dell'Autorità, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 29/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 29/2013/R/eel);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 30/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 30/2013/R/eel);
- la deliberazione 31 gennaio 2013 dell'Autorità, 31/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 31/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/com (di seguito: deliberazione 121/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 123/2013/R/com (di seguito: deliberazione 123/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2013, 159/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 159/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 201/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 201/2013/R/efr);
- la comunicazione trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 18 giugno 2013 (prot. Autorità 22250 del 18 giugno 2013) (di seguito: comunicazione 18 giugno 2013);
- la comunicazione trasmessa dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prot. 3988 del 12 giugno 2013 (prot. Autorità 22046 del 17 giugno 2013);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) prot. n. P20130134907 del 24 giugno 2013 (prot. Autorità 23115 del 26 giugno 2013) (di seguito: comunicazione 24 giugno 2013).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 18 giugno 2013, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2013, ai sensi di quanto previsto dal comma 11.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 194/2013/R/eel, evidenziando l'esigenza di ottenere dalla Cassa ulteriori erogazioni, a titolo di acconto;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle

- finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del medesimo decreto legge;
- la puntuale quantificazione della riduzione degli oneri a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A2 (di seguito: conto A2), sarà possibile solo a valle della pubblicazione del decreto ministeriale di cui al precedente alinea;
 - con la deliberazione 383/2012/R/com l’Autorità, tenuto conto del nuovo quadro normativo in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della sua migliore prevedibilità in termini di ricaduta economica sulle tariffe, ha ritenuto opportuno pianificare in una prospettiva di medio termine l’aggiornamento della componente tariffaria A3, con l’obiettivo di:
 - a) garantire la copertura della prevista crescita degli oneri in capo al conto A3 nel corso del 2013;
 - b) ottenere, nel corso del medesimo anno 2013, un gettito adeguato a compensare anche il deficit accumulato dal conto A3, formatosi prevalentemente nel periodo 2009-2011 relativamente alle competenze anteriori al 2012, al fine di consentire il progressivo riequilibrio dei conti di gestione istituiti presso la Cassa e di rendere più trasparente l’effettivo peso della componente A3;
 - con la suddetta deliberazione l’Autorità ha pertanto previsto un percorso di adeguamento graduale del valore della componente tariffaria A3 (di seguito: Piano di rientro A3) con incrementi a cadenza trimestrale, fino a fine 2013, delle aliquote unitarie della medesima componente, programmati sulla base della vigente normativa in materia;
 - l’Autorità ha attuato l’adeguamento graduale e programmato della componente tariffaria A3 di cui al precedente alinea, da ultimo con la deliberazione 123/2013/R/com;
 - l’aggiornamento di cui alla deliberazione 123/2013/R/com si è basato sulle previsioni del GSE, modificate al fine di tener conto:
 - a) della possibile riduzione del fabbisogno dell’anno 2013 per l’incentivazione degli impianti CIP 6/92 in relazione alla proposta di cui al parere 535/2012/I/eel in merito alla definizione delle modalità per l’aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento CIP 6/92 (di seguito: CEC), per un importo stimato pari a circa 400 milioni di euro;
 - b) di valutazioni che prevedono un minor onere, rispetto alle stime del GSE, conseguente alle deroghe di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 20 novembre 2012 ai fini del calcolo del CEC, per un importo pari a circa 150 milioni di euro;
 - le previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa con la comunicazione 24 giugno 2013, relativamente alle stime del fabbisogno di competenza degli anni 2012-2013, confermano sostanzialmente le previsioni elaborate dai medesimi nel trimestre precedente, tranne le previsioni in relazione alle deroghe di cui al precedente alinea, punto b), che sono state aggiornate con un valore in linea con quello ipotizzato dall’Autorità ai fini dello scorso aggiornamento tariffario;
 - l’articolo 5, comma 3, del decreto legge 69/13 prevede modalità di aggiornamento del CEC che comportano una riduzione più limitata del fabbisogno di competenza dell’anno 2013 rispetto a quanto considerato dall’Autorità ai fini dei precedenti

aggiornamenti trimestrali, nell'ipotesi di accoglimento delle soluzioni prospettate dal citato parere 535/2012/I/eel;

- in un'ottica di stabilizzazione della aliquota della componente A3 nel medio termine, il Piano di rientro A3 deve tuttavia tener conto anche delle previsioni degli oneri posti in capo al conto A3 nell'anno 2014;
- con le deliberazioni 494/2012/R/eel, 29/2013/R/eel, 30/2013/R/eel e 31/2013/R/eel l'Autorità ha avviato i procedimenti per la definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008, in ottemperanza alle pronunce in merito da parte del giudice amministrativo e ai fini di definire una regolazione organica per la definizione del medesimo valore di conguaglio;
- l'esito di detti procedimenti potrebbe determinare un aumento degli oneri in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2008, al momento non quantificabile;
- è in corso presso gli uffici dell'Autorità la verifica del conseguimento, da parte dei distributori, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico per la parte residuale di competenza dell'anno 2011 e per la competenza 2012;
- i risultati della verifica di cui al precedente alinea hanno evidenziato una distribuzione degli oneri di efficienza energetica sbilanciata sul settore gas rispetto al settore elettrico, per una percentuale ad oggi stimabile rispettivamente pari a 68% e 32%;
- gli oneri previsti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT, alimentato dagli importi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per i prelievi di energia reattiva e dalla componente tariffaria UC7, risultano pertanto inferiori alle stime dei trimestri precedenti; e che pertanto la medesima componente risulta sovradimensionata rispetto al fabbisogno;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10, della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- le ulteriori componenti tariffarie del settore gas sono aggiornate dall'Autorità in relazione alle esigenze di fabbisogno;
- con la deliberazione 581/2012/R/com l'Autorità ha ritenuto opportuno adeguare in aumento le componenti tariffarie RE e RET, al fine di avviare, in via prudenziale, la raccolta dei fondi a copertura dei futuri oneri di incentivazione degli interventi di

produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni (di seguito: incentivazione CET) per il 2013, nelle more della pubblicazione del relativo decreto attuativo; e che detto decreto è stato emanato in data 28 dicembre 2012;

- il decreto 28 dicembre 2012 prevede un tetto massimo per l'incentivazione CET pari a 900 milioni di euro/anno a partire dalla competenza 2013, a valere sul conto di cui al comma 93.1, lettera b), della RTDG, alimentato dalle componenti RE e RET (di seguito: conto RE/RET);
- con la deliberazione 201/2013/R/efr, l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di adozione del contratto tipo per l'incentivazione CET;
- la già richiamata redistribuzione degli oneri di efficienza energetica tra il settore elettrico e gas comporta un ulteriore aggravio del fabbisogno del conto RE/RET;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha istituito il corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, nonché degli oneri sostenuti dal GSE per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10, del decreto legislativo 130/10; e che il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa;
- con la deliberazione 92/2013/R/gas l'Autorità, in applicazione dei decreti 15 febbraio 2013 in materia di stoccaggio, ha introdotto aste competitive per l'assegnazione di una quota rilevante della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014 e, con deliberazione 121/2013/R/gas, ha adottato disposizioni urgenti in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per il medesimo anno termico, al fine di sterilizzare gli eventuali impatti di natura finanziaria per le imprese di stoccaggio; prevedendo che le partite economiche per la copertura dei ricavi di riferimento delle imprese di stoccaggio siano erogate a valere sul predetto "Conto oneri stoccaggio";
- in esito alle procedure di conferimento di cui al precedente alinea, risulta che una quota della capacità di stoccaggio disponibile per l'anno termico 2013/2014 per il servizio uniforme non è stata conferita;
- con la deliberazione 159/2013/R/gas, l'Autorità ha definito indirizzi per la società Stogit al fine di perseguire il completo conferimento delle capacità di stoccaggio disponibili per l'anno termico 2013/2014;
- non si dispone pertanto di tutti gli elementi necessari per la quantificazione degli oneri in capo "Conto oneri stoccaggio".

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di 40 milioni di euro entro il 10 luglio 2013, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;

- nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 e considerata l'attuale disponibilità del conto A2, adeguare in riduzione la componente tariffaria A2;
- procedere all'aumento graduale e programmato della componente tariffaria A3 avviato con la deliberazione 383/2012/R/com, tenendo conto degli oneri ad oggi stimabili in capo al conto A3 per il prossimo anno e nella prospettiva di una tendenziale stabilizzazione, nel medio termine, dell'aliquota della medesima componente tariffaria;
- adeguare in riduzione la componente tariffaria UC7;
- aggiornare, conseguentemente, la tabella 2 alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} ;
- prevedere un graduale adeguamento in aumento delle componenti tariffarie RE e RET per tener conto degli oneri connessi all'incentivazione CET e del maggior peso, rispetto a quanto precedentemente stimato, degli oneri di efficienza energetica ricadenti su settore gas per le competenze 2011 e 2012;
- rimandare l'aggiornamento del corrispettivo CV^{OS} a successivo provvedimento, con effetti non prima del 1 gennaio 2014, in modo da disporre di tutti gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli oneri in capo al "Conto oneri stoccaggio";
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di 40 milioni di euro entro il 10 luglio 2013, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2013, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.2 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 luglio 2013, è fissato come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie UG₁, GS, RE e RS, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2013, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2013, sono fissati come indicato nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 Il valore della componente tariffaria CV^{os}, in vigore dal 1 gennaio 2013, di cui al comma 4.3, della deliberazione 581/2012/R/com, è confermato.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
- 4.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dal 1 luglio 2013.

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni